

N° 33102 di protocollo

N° 292/A/ECO del 8 agosto 2014



PROVINCIA DI COMO
“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: Ecochimica di Rigamonti Lorenzo con sede legale e impianto siti in Comune di Figino Serenza, via Giordano 2/A. Esito dell'istruttoria tecnica per il rinnovo e modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.d.s. n. 12494 del 25/10/2007 e s.m.i., ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i..



(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
(Dott. Franco Binaghi)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: Ecochimica di Rigamonti Lorenzo con sede legale e impianto siti in Comune di Figino Serenza, via Giordano 2/A. Esito dell'istruttoria tecnica per il rinnovo e modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.d.s. n. 12494 del 25/10/2007 e s.m.i., ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

VISTI:

- Le Decisioni n° 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n° 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n° 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n° 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee;
- la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente;
- la Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.p.r. 915/82;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
- la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
- la D.G.R. 9497 del 21 giugno 2002;
- la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002;
- la D.G.R. 19461 del 19 novembre 2004;
- la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la D.G.R. 3018 del 15 febbraio 2012;
- la D.G.R. 3596 del 6 giugno 2012, così come modificata dal D.d.s. 1795 del 4 marzo 2014;
- la DGR 4696 del 28 dicembre 2012;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di cui all'allegato VIII punto 5.2 alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e s.m.i. di competenza regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

VISTI:

- il D.d.s. n. 12494 del 25/10/2007 di autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla ditta Ecochimica di Rigamonti Lorenzo, ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale in Via Giordano 2/A Figino Serenza ed impianto in Via Giordano 2/A Figino Serenza;
- il D.d.s. n. 3540 del 12/04/2010 di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) già rilasciata con D.d.s. n. 12494 del 25/10/2007, ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, allegato 1, punto 5.1, alla ditta Ecochimica di Rigamonti Lorenzo con sede legale ed impianto in Via Giordano 2/A Figino Serenza;



VISTI INOLTRE:

- il P.D. n. 77/A/ECO del 27/07/2009 di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale relativa alla messa in funzione di un impianto di trattamento chimico-fisico per le acque decadenti dai piazzali. Provvedimento di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 59/2005;
- il P.D. n. 87/A/ECO del 30/12/2011 di modifica del piano di miscelazione dei rifiuti, già autorizzato secondo i disposti della DGR 8571/08 dalla Regione Lombardia con D.d.s. n. 3540 del 12/04/2010;
- il P.D. n. 28/A/ECO del 25 marzo 2013 di aggiornamento e modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.d.s. n. 12494 del 25/10/2007 e s.m.i. per la realizzazione di una struttura a copertura delle aree di gestione rifiuti, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

VISTA l'istanza presentata dalla ditta in oggetto al SUAP di Mariano Comense in data 23/04/2013, atta a ottenere il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per un impianto esistente esercente l'attività di cui al punto 5.1 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sito in comune di Figino Serenza, via Giordano 2/a;

PRESO ATTO CHE con nota prot. n. 10933 del 7/05/2013 il SUAP di Mariano Comense ha comunicato, ai sensi della L.241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art.29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che non è pervenuta alcuna osservazione da parte di soggetti interessati;

PRESO ATTO CHE la Conferenza dei Servizi, riunitasi nelle date 4 luglio 2013, 5 novembre 2013 e 25 marzo 2014, si è conclusa con l'espressione di parere favorevole con prescrizioni, subordinato all'acquisizione e all'esame delle integrazioni richieste in sede di conferenza, al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto in oggetto;

VISTE le integrazioni all'istanza suddetta, in atti provinciali prot. 38182 del 18/09/2013, prot. 4878 del 05/02/2014 e prot. 18270 del 8/05/2014;

VISTA la Relazione Finale di visita ispettiva, trasmessa da ARPA con nota prot. 147344.7.4 del 26/10/2012;

VISTA INFINE la richiesta di variante non sostanziale all'autorizzazione integrata ambientale, trasmessa dal SUAP di Mariano Comense con nota prot. 19345 del 7/07/2014, nella quale il Gestore Ecochimica di Rigamonti Lorenzo chiede una modifica della portata dell'emissione E2 e la revisione delle schede di miscelazione;

PRESO ATTO che a seguito dell'istruttoria tecnica è emerso che le schede di miscelazione per cui si richiede la variante, così come presentate dal Gestore, non rispondano completamente ai criteri stabiliti dalla la D.G.R. 3596 del 6 giugno 2012, così come modificata dal D.d.s. 1795 del 4 marzo 2014;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Ecologia ed Ambiente, precisando che:

- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative alla presente autorizzazione integrata ambientale sono riportate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ad eccezione della valutazione delle schede di miscelazione per cui si richiede la variante, così come presentate dal Gestore, poiché le medesime non rispondono



completamente ai criteri stabiliti dalla la D.G.R. 3596 del 6 giugno 2012, così come modificata dal D.d.s. 1795 del 4 marzo 2014;

- l'ammontare totale della fidejussione che il Gestore è tenuto a prestare alla Provincia di Como, ai sensi della D.G.R. n. 19461/04, è pari a € **133.444,71** (centotrentatremilaquattrocentoquarantaquattro/71 euro) e la validità deve essere estesa con durata fino alla data di validità dell'autorizzazione maggiorata di un anno;
- ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione sarà disposto da parte dell'Autorità competente:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Mariano Comense, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010, rimandando a un successivo procedimento di modifica non sostanziale l'approvazione della variante alle schede di miscelazione;

DÀ ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 e 33 della L. 127/97;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di approvare l'allegato tecnico al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per il rinnovo e modifica dell'autorizzazione integrata ambientale della ditta Ecochimica di Rigamonti Lorenzo con sede legale e impianto siti in Comune di Figino Serenza, via Giordano 2/A, per l'esercizio delle attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alle condizioni specificate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 12 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. Se la domanda di riesame non viene presentata entro il predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta;
3. che a fronte del rilascio dell'autorizzazione, l'ammontare totale della fideiussione che il Gestore deve versare a favore della Provincia di Como sia pari a € **133.444,71** e che la validità della garanzia finanziaria deve essere pari alla data di validità dell'autorizzazione maggiorata di un anno. La mancata presentazione di un'appendice di estensione della polizza fideiussoria o, in alternativa, di una nuova polizza di fidejussione bancaria o assicurativa entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di autorizzazione, ovvero la difformità della stessa



dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata.

4. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.
5. di far presente che il provvedimento di autorizzazione produce gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., trattandosi di impianto di gestione rifiuti che costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177 comma 2 dello stesso D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

DISPONE

6. la notifica del presente atto al SUAP di Mariano Comense ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
7. la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e comunali.

DÀ ATTO

1. che a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE**

(Dott. Franco Binaghi)